

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 1988

relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia nei dipartimenti francesi d'oltremare (1987-1991) presentato dalla Francia conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(88/569/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura⁽¹⁾, in particolare all'articolo 4,

considerando che il governo francese, in data 30 aprile 1987, ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia, qui di seguito denominato « il programma »; che il 18 agosto 1987 ha comunicato le ultime informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che la Commissione ha approvato il programma con decisione 88/121/CEE⁽²⁾;

considerando che a tale data era prevista l'attuazione, nei dipartimenti francesi d'oltremare, di azioni specifiche in forma di operazioni integrate di sviluppo, una parte delle quali riguardava la flotta peschereccia;

considerando che questo fatto aveva indotto la Commissione ad adottare una decisione di approvazione limitata al 1987 per la parte del programma concernente i dipartimenti d'oltremare;

considerando che l'operazione integrata di sviluppo dell'isola della Riunione è stata approvata il 15 dicembre 1987;

considerando che la Commissione non è stata in grado di prendere una decisione sulle azioni specifiche per la pesca nei dipartimenti della Martinica, della Guadalupa e della Guyana, in quanto non disponeva di tutte le informazioni necessarie per poterle esaminare prima di accordare l'approvazione; che ha quindi deciso di esaminare il finanziamento delle misure di queste azioni specifiche per la flotta peschereccia in tali dipartimenti nel normale contesto del funzionamento dei fondi e non più in forma di operazioni integrate;

considerando che la parte di queste azioni concernente la flotta peschereccia deve pertanto essere valutata nel

quadro dei programmi pluriennali d'orientamento per la flotta peschereccia; che occorre approvare il programma relativo ai dipartimenti d'oltremare per il periodo di validità inizialmente previsto, 1987-1991;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia nei dipartimenti francesi d'oltremare (1987-1991), trasmesso dal governo francese il 30 aprile 1987 e completato da ultimo il 18 agosto 1987, è approvato alle condizioni fissate dalla presente decisione.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, la Francia comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre concluso il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2 o, in caso di mancanza ripetuta di queste ultime, al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1988, pag. 25.

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1988.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

ALLEGATO

Programma pluriennale d'orientamento per la flotta peschereccia nei dipartimenti francesi d'oltremare (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia dei dipartimenti francesi d'oltremare e si applica all'intero territorio di tali dipartimenti.

II. OBIETTIVI

Adattare o promuovere gli strumenti di produzione della pesca al fine di :

- attuare nei dipartimenti francesi d'oltremare un rinnovamento tecnico della flotta costiera artigianale :
 - mediante l'impiego di imbarcazioni a motore scoperto, che permettano di accedere a risorse più profonde ed eventualmente ad alcune risorse pelagiche, sostituendo le imbarcazioni tradizionali con un numero più ridotto di imbarcazioni migliorate di produttività media ;
 - mediante l'impiego di battelli pontati di lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 9 m, che consentano di ridistribuire geograficamente, ove possibile, l'attività artigianale ;
 - mediante l'impiego di battelli polivalenti di oltre 9 m di lunghezza tra le perpendicolari, che consentano ai pescatori artigiani di partecipare la pesca dei gamberetti e la pesca bentonica nella Guyana ;
- rilanciare o creare, secondo il caso, in questi dipartimenti la pesca d'altura armatoriale incentrata sia sulla pesca al traino che sulla pesca di specie pelagiche oppure sulla pesca con la lenza, con le nasse o con la rete ;
- proseguire il trasferimento sotto la bandiera comunitaria di una parte della flotta industriale per la pesca di gamberetti della Guyana in modo che alla fine del 1991 la maggior parte delle risorse sia sfruttata da navi della CEE.

III. INVESTIMENTI

Sono previsti i seguenti investimenti :

Dipartimenti	Natura dell'investimento	Numero di navi	Ammontare dell'investimento	
			(milioni di FFr)	(milioni di Ecu)
MARTINICA	Piccola pesca artigianale : Imbarcazioni tradizionali (esclusi i motori fuori bordo) di lunghezza tra pp inferiore a 9 metri	300	15	2,143
	Piccola pesca artigianale : Imbarcazioni a motore (motore diesel interno)	50	20	2,857
	Pesca costiera artigianale : pescherecci pontati polivalenti di meno di 12 m	5	6	0,857
	Pesca d'altura : Pescherecci armatoriali	5	35	5
	TOTALE			76
GUADALUPA	Piccola pesca artigianale : Imbarcazioni tradizionali	300	15	2,143
	Piccola pesca artigianale : Imbarcazioni a motore	125	18,75	2,679
	Pesca costiera artigianale	10	10	1,429
	Pesca d'altura : Pescherecci armatoriali	1	7	1
	TOTALE		50,75	7,251

Dipartimenti	Natura dell'investimento	Numero di navi	Ammontare dell'investimento	
			(milioni di FFr)	(milioni di Ecu)
GUYANA	Piccola pesca artigianale : Imbarcazioni tradizionali	20	4,5	0,643
	Piccola pesca artigianale : Imbarcazioni migliorate	36	18	2,571
	Pesca artigianale di gamberetti			
	Pesca polivalente artigianale	35	175	25,00
	Pesca industriale di gamberetti			
	Pesca polivalente industriale			
TOTALE			197,5	28,214
LA REUNIONE	Pesca costiera : Natanti di lunghezza tra pp inferiore a 9 m	5	3,5	0,5
	Pesca d'altura	3	7,8	1,114
	TOTALE			11,3
TOTALE GENERALE			335,55	47,796

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi e gli investimenti suindicati potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non ancora completamente sfruttate.
2. Il passaggio sotto la bandiera comunitaria della flotta destinata alla pesca di gamberetti e polivalente che opera nelle acque della Guyana dovrà effettuarsi rispettando l'equilibrio degli stock alieutici stabiliti dal regime di conservazione e di gestione delle risorse della pesca elaborato dalla Comunità.
3. Per quanto riguarda la flotta costiera, un aumento moderato della stazza e della potenza unitaria media delle unità di questa flotta potrà essere preso in considerazione durante l'attuazione del programma per motivi inerenti alla sicurezza della navigazione, al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla conservazione delle risorse esistenti nelle zone costiere.
Se del caso, tale aumento potrà effettuarsi soltanto in rispondenza alle risorse che la flotta suddetta sarà in grado di sfruttare.
4. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari strutturali della autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente regolamento.